



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 1130

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9 e recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 24.930.000,00 a





Presidenza del Consiglio dei Ministri

valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle lettere a) e b del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

VISTO l'articolo 9, comma 7 del decreto legge 17 ottobre 2024 n.153, con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022", n. 951 dell'11 dicembre 2022, n. 954 del 24 dicembre 2022, n. 963 del 9 febbraio 2023 e n. 983 del 7 aprile 2023 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022";

VISTO l'articolo 1, comma 684 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che ha previsto che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022 e successive proroghe, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e che, conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario subentri nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, comma 685 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che ha disposto per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che le relative risorse siano erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario e che il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia;

VISTO l'articolo 1, comma 686, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che ha autorizzato la spesa, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per i contributi che possono essere riconosciuti, nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario, ai titolari di attività economiche per indennizzare i mancati ricavi che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi;

VISTO l'articolo 1, comma 687 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" che, per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 684, ha disposto: l'incremento della struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di cinque unità di personale non dirigenziale, nel limite complessivo di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto, a cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo non superiore a 48.000 euro per l'anno 2025; la possibilità da parte del Commissario straordinario di nominare un sub-commissario per il coordinamento delle attività di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il cui compenso è determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legge 31 dicembre 2024 n. 208, recante "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che hanno disposto che il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziata e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'OCDPC n. 951/2022 e dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 954/2022 (comma 2); che il citato soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3);

RITENUTO necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione delle attività e degli interventi ancora non ultimati, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, in coerenza con le citate disposizioni della legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027":

ACQUISITA l'intesa della Regione Campania;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2017 è individuato quale Organo competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Alla cessazione dell'incarico straordinario di Governo sopra indicato, qualora gli interventi di cui al comma 1 non siano completati, la Regione Campania subentra nelle funzioni di cui al medesimo comma 1.
 3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario di Governo è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza.
 4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e alla regione Campania una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
 5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile è altresì autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 ad all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 983/2023.
 6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6387, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022, che viene al medesimo intestata fino al 31





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 11.
7. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nella fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 948/2022.
 8. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 6, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 3 ed al comma 7, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.
 9. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 7 e 8 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità -, dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
 10. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 11.
 11. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 5, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
 12. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

13. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile e alla Regione Campania, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile e alla Regione Campania una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.
14. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.
15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabio Ciciliano

